1. Definizioni

Se non diversamente specificato in questo documento, le parole in maiuscolo hanno il significato indicato qui di seguito. Le parole evidenziate in grassetto (es. Parte Generale, Parte Speciale, Codice Etico e Protocolli) si riferiscono ai documenti che costituiscono parte integrante del Modello 231.

"**Decreto 231**": Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
"**Destinatari**": soggetti cui è rivolto il Modello 231.
"**IMF**": IMF S.r.l.
"**Modello 231**": insieme di principi di comportamento di cui alla **Parte Generale**, **Parte Speciale**, **Codice Etico** e **Protocolli** adottati al fine di prevenire la commissione di reati, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto 231.
"**Organismo di Vigilanza e di Controllo**" o "**OdV**": organo di IMF istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto 231 al quale è demandato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello 231.
"**Protocollo**": procedura specifica per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo aziendale.
"**Reati**": reati la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa derivante da reato a carico di IMF, così come previsto dal Decreto 231.

2. Premessa

Per "whistleblowing" si intende la segnalazione di qualsiasi violazione riguardante condotte (attive oppure omissive) e fatti che – anche solo potenzialmente – non siano conformi alla legge, ai principi enunciati nel **Codice Etico** di IMF al Modello 231, alle procedure interne o a qualunque altra disciplina esterna applicabile a IMF, nonché illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di discipline normative unionali o nazionali degli atti dell'Unione europea o nazionali (di seguito "**Segnalazione/i**") che possano ledere l'integrità di IMF e di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

La presente procedura ("**Procedura**"), redatta nel rispetto delle Direttiva EU 1937/2019 e del Decreto Legislativo n. 24/2023 ha lo scopo di regolamentare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, effettuate – anche in forma anonima – dal personale di IMF (incluso il Top Management e i membri degli organi societari) e/o dai soggetti esterni (di seguito "**Segnalante**")[1].

[1] Tra i soggetti cui è estesa la medesima protezione del Segnalante sono inclusi i c.d. facilitatori, i terzi connessi con il Segnalante che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti del Segnalante e da ultimo soggetti giuridici di cui il Segnalante è controllante ex art. 2359 c.c. per cui lavorano o a cui è altrimenti connesso in un contesto lavorativo.

I.M.F. INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.R.L. - Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy - Tel. +39 0425 760109
info@imf-srl.com - P.IVA 01167190295 - C.F. 01297440388 - Codice Univoco 2LCMINU - Pec. imf-srl@legalmail.it
www.imf-srl.com

La Procedura ha decorrenza dal 2 aprile 2026. Ogni successivo aggiornamento della Procedura annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse in precedenza. L'aggiornamento della presente Procedura è a cura dell'OdV.

La Procedura è resa disponibile nella bacheca per estratto e sul sito di IMF.

3. Canali di Segnalazione

In conformità all'art. 4 del D.Lgs. 24/2023, IMF ha istituito un apposito canale di Segnalazione interna dedicato alla comunicazione della presunta violazione, idoneo (come spiegato meglio infra) a garantire l'efficacia della Segnalazione stessa e contemporaneamente a tutelare l'identità del Segnalante.

La Segnalazione sarà debitamente ricevuta dai soggetti appositamente deputati a riceverla ed incaricati della gestione del processo di analisi e trattamento delle Segnalazioni, ed in particolare l'OdV (di seguito "**Riceventi**").
Il processo di valutazione della Segnalazione viene svolto dai Riceventi nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalle normative applicabili sopra richiamate e secondo le modalità di seguito descritte alla sezione "Il Processo".

4. Ambito di applicazione soggettivo

Destinatari della presente Procedura sono:

- il Top Management aziendale ed i componenti degli organi sociali di IMF;
- tutti i dipendenti di IMF;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria di dipendenti, operano per conto di IMF e sono sotto il controllo e la direzione di IMF (ad esempio, lavoratori somministrati, lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, tirocinanti, stagisti (di seguito, unitamente al Top Management ed ai componenti degli organi sociali di IMF, il "**Personale**");
- i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori esterni e più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con IMF (i "**Terzi**").

Tutti i soggetti sopra elencati possono effettuare le Segnalazioni quando il rapporto giuridico:

- è in essere;
- non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento dello stesso, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso delle attività lavorative, ovvero durante il periodo di prova.

Inoltre, le misure di tutela previste e descritte al successivo "Principi generali" sono estese anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori, ossia le persone che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione, prestandogli consulenza e sostegno, e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo del Segnalante (di seguito "**Facilitatore/i**");

I.M.F. INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.R.L. - Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy - Tel. +39 0425 760109
info@imf-srl.com - P.IVA 01167190295 - C.F. 01297440388 - Codice Univoco 2LCMINU - Pec. imf-srl@legalmail.it
www.imf-srl.com

- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del Segnalante);
- colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il Segnalante (soggetti che, al momento della Segnalazione, lavorano con il Segnalante e con lo stesso hanno un rapporto connotato da una continuità tale da determinare un rapporto di comunanza tra le parti);
- enti di proprietà del Segnalante (enti di cui il Segnalante è titolare in via esclusiva oppure in cui lo stesso detiene la compartecipazione maggioritaria);
- enti per i quali il Segnalante lavora (es. dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per IMF);
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante (es. partnership tra imprese).

5. Ambito di applicazione oggettivo

La Procedura si applica, in particolare, alle Segnalazioni aventi ad oggetto:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231 o del **Codice Etico** o delle procedure in essere presso IMF, anche con riferimento alle attività e prestazioni di interesse di IMF (a titolo esemplificativo e non esaustivo: inosservanza di clausole contrattuali, diffamazione, minacce, violazione della privacy o di accordi di riservatezza, frodi, improprio utilizzo di dotazioni aziendali);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di atti comunitari o nazionali, indicati nell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023, oppure di atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori:
    - appalti pubblici;
    - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
    - sicurezza e conformità dei prodotti;
    - sicurezza dei trasporti;
    - tutela dell'ambiente;
    - radioprotezione e sicurezza nucleare;
    - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
    - salute pubblica;
    - protezione dei consumatori;
    - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il

I.M.F. INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.R.L. - Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy - Tel. +39 0425 760109
info@imf-srl.com - P.IVA 01167190295 - C.F. 01297440388 - Codice Univoco 2LCMINU - Pec. imf-srl@legalmail.it
www.imf-srl.com

mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati sopra;
- sospetti attinenti a violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno dell'organizzazione aziendale, o riguardanti condotte tese ad occultare tali violazioni;
- denunce, provenienti da Terzi aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili;
- osservazioni/esposti riguardanti tematiche di contabilità, controlli.

Al fine di circostanziare concretamente il perimetro di applicazione della presente Procedura si riportano alcuni esempi di fatti suscettibili di Segnalazione:
- violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività di IMF, ivi incluse quelle contenute nel Modello 231, nonché i principi e le regole di comportamento contenuti nel **Codice Etico**;
- comportamenti illeciti o fraudolenti, compiuti da dipendenti, membri degli organi sociali o terzi (fornitori, consulenti, collaboratori) che possano determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine per IMF;
- l'eventuale commissione di reati da parte di dipendenti, membri degli organi sociali o terzi (fornitori, consulenti, collaboratori) commessi in danno di IMF o che possano ingenerare eventuali responsabilità di IMF.

La Segnalazione non deve riguardare ad oggetto:
- lamentele di carattere personale, per scopi meramente personali o per ritorsioni;
- rivendicazioni contrattuali o sindacali – salvo che non si basino sulla violazione di norme di legge, regolamento, o di procedure adottate da IMF;
- reclami commerciali.

La Segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della comunicazione, onde consentire al Ricevente di procedere alle dovute verifiche (per un approfondimento cfr. la successiva sezione "Il Processo").

6. Principi generali

La Procedura è improntata ai seguenti principi generali.

6.1. Protezione del Segnalante

In conformità alla normativa applicabile, IMF garantisce i Segnalanti contro qualsiasi azione ritorsiva o comportamenti diretti o indiretti che siano da chiunque posti in essere in ragione della Segnalazione (indipendentemente dal fatto che la stessa si riveli fondata), quali, a titolo esemplificativo: licenziamento; sospensione; retrocessione; demansionamento; perdita dei benefici; trasferimento ingiustificato; mobbing; molestie sul luogo di lavoro; qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro peggiorative o intollerabili.

I.M.F. INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.R.L. - Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy - Tel. +39 0425 760109
info@imf-srl.com - P.IVA 01167190295 - C.F. 01297440388 - Codice Univoco 2LCMINU - Pec. imf-srl@legalmail.it
www.imf-srl.com

In particolare, si dà atto che:

- il Segnalante può – in proprio o tramite la propria organizzazione sindacale di riferimento – denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, qualunque azione discriminatoria che dovesse subire in seguito all'avvenuta Segnalazione;
- è nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante;
- sono nulli anche qualunque mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante.

IMF dà altresì atto del fatto che, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della Segnalazione, il D.lgs. 24/2023 prevede che sia onere del datore di lavoro dimostrare che l'adozione di tali misure siano fondate su ragioni estranee alla Segnalazione stessa.

6.2 Tutela della riservatezza

Tutte le informazioni ricevute nell'ambito della Segnalazione saranno trattate dai Riceventi di volta in volta coinvolti in modo riservato, in conformità alla normativa applicabile, in modo da evitare che soggetti terzi ne possano venire a conoscenza.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali svolti nel contesto della Segnalazione, si prega di prendere visione della Informativa Privacy (**Allegato 1**) e resa disponibile al Personale e ai Terzi nei locali aziendali.

I Riceventi hanno ricevuto idonea formazione per poter agire nel pieno rispetto di tali principi. Inoltre, hanno ricevuto da IMF una specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del d.lgs. 196/2003 che li impegna al rispetto di tali specifici obblighi di riservatezza.

I Riceventi potranno condividere le informazioni ricevute solamente nella misura in cui ciò sia assolutamente necessario per il compimento di indagini e accertamenti sui fatti stessi.

Quanto sopra vale altresì per tutti coloro i quali, per qualunque evenienza e necessità dovessero venire a conoscenza della Segnalazione e di quanto in essa contenuto, ivi inclusi nominativi di eventuali persone coinvolte.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante potrà essere rivelata solo nei casi in cui ricorrano i seguenti requisiti:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante memorie difensive.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante e le ulteriori informazioni relative alla Segnalazione non possono essere condivise senza il consenso del Segnalante con soggetti diversi dai Riceventi e dalle strutture coinvolte nell'istruttoria delle Segnalazioni.

I.M.F. INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.R.L. - Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy - Tel. +39 0425 760109
info@imf-srl.com - P.IVA 01167190295 - C.F. 01297440388 - Codice Univoco 2LCMINU - Pec. imf-srl@legalmail.it
www.imf-srl.com

Nell'ambito, invece, del procedimento penale, avviato nei confronti del soggetto a cui sono attribuiti i fatti oggetto di Segnalazione, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto d'ufficio fino alla chiusura delle indagini preliminari.
Qualora l'autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del Segnalante, la funzione aziendale competente provvede a comunicare l'identità dello stesso.

6.3 Protezione dalle Segnalazioni effettuate in abuso della presente Procedura

IMF garantisce adeguata protezione dalle forme di abuso della presente Procedura, quali Segnalazioni infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente Procedura, sia in fase di accertamento, che successivamente alla conclusione dell'accertamento. L'aver posto in essere simili Segnalazioni, è fonte di responsabilità disciplinare in capo al Segnalante.
Qualora sia accertata la mala fede del Segnalante, la tutela della riservatezza viene meno e il soggetto a cui sono attribuiti i fatti oggetto di Segnalazione viene informato dell'identità del Segnalante, al fine di accordargli il diritto di sporgere querela per calunnia o diffamazione.

6.4 Le misure di sostegno

Il Segnalante ha la possibilità di rivolgersi per la migliore effettuazione della Segnalazione agli enti del Terzo settore (il cui elenco è reperibile al sito internet dell'ANAC), i quali prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di Segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si veda sezione "Il canale di segnalazione esterno" di seguito.

6.5 Limitazioni di responsabilità

Il Segnalante non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare quando diffonde informazioni coperte dall'obbligo di segretezza, rispetto a:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.p.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La limitazione di responsabilità si applica anche per comportamenti, atti o omissioni poste in essere dall'ente o dalla persona se collegati alla Segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione (non superfluo).

I.M.F. INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.R.L. - Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy - Tel. +39 0425 760109
info@imf-srl.com - P.IVA 01167190295 - C.F. 01297440388 - Codice Univoco 2LCMINU - Pec. imf-srl@legalmail.it
www.imf-srl.com

L'esenzione da responsabilità opera solo se sussistono alcune condizioni, quali:

- l'acquisizione delle informazioni o l'accesso ai documenti è avvenuto in modo lecito (es. il Segnalante ha fatto le copie di atti/viene a conoscenza del contenuto dell'e-mail di un altro collega con il suo consenso);
- al momento della Segnalazione, il Segnalante aveva fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero necessarie per far scoprire la violazione (non è integrato il presupposto, ad esempio, in caso di fini vendicativi o opportunistici);
- il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e che rientrassero nell'oggetto delle Segnalazioni, avendo altresì effettuato la Segnalazione secondo le modalità previste dalla presente Procedura.

7. Il Processo

7.1 L'invio della Segnalazione

Il Personale e i Terzi possono inviare le Segnalazioni contattando i Riceventi con le modalità indicate nella sezione "I canali per la trasmissione della Segnalazione".
Qualora un membro del Personale dovesse ricevere una Segnalazione da altri soggetti (ad es. dipendenti/terzi), fermo restando l'obbligo di assoluta riservatezza, lo stesso ha l'obbligo di trasmettere la medesima Segnalazione ai Riceventi completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia ed astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.
La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione della presente Procedura, con l'applicazione, in caso di accertata malafede di tali condotte, delle conseguenti sanzioni disciplinari.

7.2 I canali per la trasmissione della Segnalazione

La Segnalazione deve essere trasmessa:

- tramite la compilazione dell'apposito form (**Allegato 2**), a mezzo di posta cartacea inserendola in due buste chiuse, la prima contenente la Segnalazione e l'altra con i dati del Segnalante, ove non si voglia presentare una Segnalazione in forma anonima. Entrambe le buste dovranno essere inserite in un'ulteriore busta con indicato all'esterno la dicitura: "*Riservato-whistleblowing*". La Segnalazione dovrà essere spedita al seguente indirizzo: Avv. Francesca Tugnoli, via Amendola 8, 40121 Bologna.
- Segnalazione orale contattando telefonicamente al numero di cellulare pubblicato sull'Albo degli Avvocati di Bologna.

A seguito della Segnalazione, i Riceventi saranno tenuti a rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della stessa.

- su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole. la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo

I.M.F. INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.R.L. - Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy - Tel. +39 0425 760109
info@imf-srl.com - P.IVA 01167190295 - C.F. 01297440388 - Codice Univoco 2LCMINU - Pec. imf-srl@legalmail.it
www.imf-srl.com

caso, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro con la propria sottoscrizione.
- Canale di segnalazione esterno. Si veda sezione "Il canale di segnalazione esterno" di seguito.

Il Segnalante può decidere di farsi assistere da un Facilitatore nel corso di tutta la Procedura.

7.3 Il contenuto della Segnalazione

La Segnalazione deve contenere, ove possibile, tutti gli elementi richiesti dal form in calce, utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, onde consentire ai Riceventi di procedere alle dovute verifiche.

In particolare, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi:
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui siano stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che abbiano posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che siano a conoscenza o possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7.4 La verifica preliminare

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dai Riceventi al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della Segnalazione stessa, così da individuare il potenziale ambito normativo (es. Decreto 231, anticorruzione, riciclaggio).

I Riceventi daranno diligente seguito alla Segnalazione e comunicheranno con il Segnalante, potendo richiedere a quest'ultimo, se necessario, delle informazioni integrative.
Al termine della verifica preliminare, o comunque nel termine massimo di 3 (tre) mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla Segnalazione, i Riceventi:
- qualora emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, archiviano la Segnalazione formulando adeguate motivazioni: l'archiviazione è comunicata al Segnalante;
- qualora la Segnalazione riguardi fatti e/o condotte non oggetto della presente Procedura, archiviano, unitamente alle relative motivazioni, la Segnalazione e ne inoltrano il contenuto alle funzioni aziendali competenti;
- qualora la Segnalazione richieda ulteriori approfondimenti, procedono con la valutazione delle Segnalazioni, secondo le modalità descritte di seguito.

I.M.F. INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.R.L. - Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy - Tel. +39 0425 760109
info@imf-srl.com - P.IVA 01167190295 - C.F. 01297440388 - Codice Univoco 2LCMINU - Pec. imf-srl@legalmail.it
www.imf-srl.com

7.5 La valutazione e l'esito delle Segnalazioni

Laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del soggetto a cui si riferiscono i fatti oggetto di Segnalazione, i Riceventi provvederanno a:

a. avviare analisi specifiche ed effettuare le verifiche ritenute necessarie ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati, attraverso le opportune attività, compresa l'audizione di soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione, svolte avvalendosi delle strutture competenti (eventualmente anche tramite attività di audit o attraverso società terze specializzate) e coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione che potrebbero essere informati dei fatti oggetto della Segnalazione;
b. acquisire documenti interni a IMF ove rilevanti per l'accertamento dei fatti oggetto di Segnalazione;
c. procedere all'audizione della persona a cui si riferiscono i fatti oggetto di Segnalazione quando ciò non pregiudichi lo svolgimento delle attività e le tutele garantite al Segnalante ai sensi della sezione "Principi generali" più sopra;
d. concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione, fatto salvo quanto previsto sub g.;
e. avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni a IMF specializzati nello svolgimento di attività investigativa ovvero esperti nelle materie giuridiche specialistiche connesse all'oggetto della Segnalazione;
f. concordare con il Management responsabile della funzione interessata dalla Segnalazione, l'eventuale piano d'azione necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione;
g. concordare con le funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi di IMF (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori);
h. richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni che si rivelino infondate in relazione alle quali siano accertati il dolo del Segnalante;
i. richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di coloro che abbiano violato le misure di tutela del Segnalante;
j. sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione gli esiti degli approfondimenti della Segnalazione, qualora si riferisca a membri del Consiglio di Amministrazione e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso detti soggetti oggetto di Segnalazione. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione informare i Riceventi di tali provvedimenti;
k. sottoporre alla valutazione della divisione di competenza gli esiti degli approfondimenti della Segnalazione, qualora si riferisca a soggetti Terzi con cui intercorrono rapporti commerciali e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso detti soggetti oggetto di Segnalazione (es. recesso dal rapporto contrattuale). Sarà cura della divisione di riferimento informare tempestivamente i Riceventi di tali provvedimenti.

Per ogni audizione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti coloro che hanno partecipato all'audizione (ivi compreso il dichiarante).

I.M.F. INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.R.L. - Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy - Tel. +39 0425 760109
info@imf-srl.com - P.IVA 01167190295 - C.F. 01297440388 - Codice Univoco 2LCMINU - Pec. imf-srl@legalmail.it
www.imf-srl.com

Al termine della valutazione delle Segnalazioni, o comunque nel termine massimo di 3 (tre) mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, i Riceventi forniranno un riscontro sull'esito finale della Segnalazione da comunicare al Segnalante.

8. Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la gestione delle Segnalazioni e della relativa Procedura, in conformità alla normativa applicabile, i Riceventi curano la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicurano l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Procedura, salvo il caso di un procedimento avanti l'autorità giudiziaria per cui si rendesse necessario conservare la documentazione oltre tale periodo.

9. Il canale di segnalazione esterno

Il Segnalante può anche optare per effettuare una Segnalazione esterna attraverso i canali attivati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- qualora il canale di Segnalazione interno non sia attivo oppure, anche se attivato, non risulti conforme a quanto previsto dalla normativa;
- qualora il Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- qualora il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure la stessa potrebbe determinare il rischio di atti di ritorsione;
- qualora il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In ogni caso, le modalità di accesso a tali canali e, in generale, la disciplina in materia di Segnalazione esterna sono indicate dal D. Lgs. n. 24/2023, cui si rinvia, e sono dettagliate da ANAC sul proprio sito web e mediante apposite linee guida che l'Autorità emana.

10. La divulgazione pubblica

Un ulteriore strumento messo a disposizione del Segnalante è quello della divulgazione pubblica dei fatti costituenti violazioni che abbia appreso direttamente.
Pur trattandosi di un istituto distinto dal canale di Segnalazione interno e dal canale di Segnalazione esterno, il Segnalante che divulghi pubblicamente beneficia della protezione prevista per le Segnalazioni interne ed esterne qualora, al momento della divulgazione pubblica, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante abbia previamente effettuato una Segnalazione interna ed una Segnalazione esterna oppure abbia effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste e/o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;

I.M.F. INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.R.L. - Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy - Tel. +39 0425 760109
info@imf-srl.com - P.IVA 01167190295 - C.F. 01297440388 - Codice Univoco 2LCMINU - Pec. imf-srl@legalmail.it
www.imf-srl.com

- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o comunque coinvolto nella stessa.

11. Sistema sanzionatorio

Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto della presente Procedura.
In particolare, sono previste:

- sanzioni disciplinari in capo al Segnalante che abbia effettuato Segnalazioni in malafede e che si rivelino infrondate, qualora venga accertata con sentenza (anche di primo grado) la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o per gli stessi reati connessi alla denuncia oppure la sua responsabilità civile per aver riferito informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa;
- sanzioni a carico dei Riceventi o dei soggetti preposti all'istruttoria in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante e del contenuto della Segnalazione;
- sanzione disciplinare in capo al soggetto a cui sono attribuiti i fatti oggetto di Segnalazione nel caso in cui i Riceventi, all'esito dell'istruttoria, accertino la fondatezza della Segnalazione e venga avviato il procedimento disciplinare interno.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le Segnalazioni opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del whistleblowing.

12. Allegati

Allegato 1 – Informativa privacy whistleblowing (ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

IMF S.r.l. con sede legale in Via delle Scienze, 6, 45030 Occhiobello RO, Partita IVA 01167190295 è il titolare del trattamento (di seguito "**Titolare**") dei dati personali raccolti nel contesto delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Titolare (di seguito "**Segnalazione Whistleblowing**").
Il presente documento integra le ulteriori informative già consegnate in precedenza (es. dipendenti, fornitori, ecc.) e dunque non verranno ripetute le informazioni già fornite in quella sede.
I dati personali trattati potrebbero essere, solo se decidi di rivelare la tua identità, i tuoi dati anagrafici, nonché i dati identificativi del soggetto segnalato e i nominativi di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione Whistleblowing, nonché tutti i fatti connessi alla tua Segnalazione Whistleblowing.
Nel contesto della segnalazione potresti rivelare dati particolari o dati giudiziari; tuttavia, ti invitiamo a non farlo se non strettamente necessario ai fini della Segnalazione Whistleblowing.

I.M.F. INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.R.L. - Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy - Tel. +39 0425 760109
info@imf-srl.com - P.IVA 01167190295 - C.F. 01297440388 - Codice Univoco 2LCMINU - Pec. imf-srl@legalmail.it
www.imf-srl.com

I tuoi dati sono trattati per le seguenti finalità: ricevere, analizzare e gestire la Segnalazione Whistleblowing. La base giuridica per tale trattamento è l'obbligo di legge ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.
Eventuali trattamenti dati personali rientranti nelle categorie di dati particolari o dati giudiziari sono trattati dal Titolare in adempimento di obblighi in materia di sicurezza del lavoro e di sicurezza sociale.
Precisiamo che una volta gestita la Segnalazione Whistleblowing, il suo contenuto potrebbe essere ulteriormente utilizzato per la tutela in giudizio del Titolare e per le necessarie azioni di difesa. In tal caso la base giuridica per il trattamento di tali dati personali è il legittimo interesse del Titolare.
La Segnalazione Whistleblowing potrebbe essere altresì utilizzata per l'instaurazione di azioni disciplinari o sanzionatorie nell'ipotesi in cui vengano posti in essere comportamenti pretestuosi, ritorsivi o discriminatori a danno del soggetto oggetto di segnalazione o del segnalante. Tale trattamento viene svolto sulla base delle disposizioni normative applicabili (D.lgs. 24/2023).
In caso di Segnalazione Whistleblowing che sia presentata in forma orale, la stessa verrà trascritta, salvo il rilascio del tuo espresso consenso che potrai esprimere mediante il form in calce. Ti precisiamo che non è obbligatorio rilasciare il tuo consenso alla registrazione della Segnalazione Whistleblowing e in caso di mancato rilascio, la Segnalazione Whistleblowing sarà comunque gestita, previa trascrizione del suo contenuto. Ti ricordiamo che potrai sempre verificarne e confermarne o rettificare il contenuto della trascrizione della Segnalazione Whistleblowing. I tempi di conservazione di tale Segnalazione Whistleblowing sono i medesimi di quelli sotto indicati.

Ti ricordiamo che puoi inviare anche una Segnalazione Whistleblowing in forma anonima che sarà comunque presa in considerazione e analizzata. Con riferimento all'identità del soggetto segnalato il conferimento dei suoi dati è analogamente facoltativo ma la Segnalazione Whistleblowing potrebbe non essere presa in considerazione ove ciò non risulti materialmente possibile.
Ti precisiamo che se hai deciso di rivelare la tua identità i tuoi dati personali saranno trattati solo da personale autorizzato e che si è impegnato alla riservatezza, fermi gli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge.
I tuoi dati personali potranno essere condivisi, nella misura strettamente necessaria, per le finalità di cui sopra con:

- Organismi collegiali del Titolare preposti e i soli soggetti strettamente necessari per dar seguito alla Segnalazione Whistleblowing che si siano impegnati alla riservatezza, compreso il **facilitatore,** ove presente;
- **soggetti, enti od autorità** a cui sia obbligatorio comunicare i tuoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- **eventuali consulenti legali esterni,** con i quali il Titolare ha stipulato contratti per il trattamento dei dati personali e che agiscono come responsabili del trattamento.

Il trattamento dei tuoi dati personali verrà effettuato sia in forma automatizzata che manuale, garantendo la sicurezza e riservatezza dei tuoi dati personali. Ciò con particolare riferimento ai dati del segnalante che saranno protetti dall'anonimato (salvo che non voglia riferire la propria identità).
Il Titolare, per le attività di trattamento fin qui descritte, potrebbe trasferire alcuni dei tuoi dati personali fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tal caso il Titolare assicura che il trasferimento si basi su una decisione di adeguatezza, sulle Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o su un'altra idonea base giuridica. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

I.M.F. INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.R.L. - Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy - Tel. +39 0425 760109
info@imf-srl.com - P.IVA 01167190295 - C.F. 01297440388 - Codice Univoco 2LCMINU - Pec. imf-srl@legalmail.it
www.imf-srl.com

Le Segnalazioni Whistleblowing saranno gestite entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione Whistleblowing. Le Segnalazioni Whistleblowing e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione Whistleblowing e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione Whistleblowing, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 D.lgs. 24/2023 e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento.
In qualsiasi momento puoi chiedere:

- di **accedere ai tuoi dati**: ti forniremo i dati che abbiamo su di te, ove applicabile, la fonte dei tuoi dati. Tale diritto non è concretamente esercitabile dalla persona oggetto di Segnalazione Whistleblowing;
- rendere **portabili** i tuoi dati: ove applicabile, ti forniremo un file excel contenente i dati che abbiamo su di te;
- **rettificare** i tuoi dati se ritieni che non siano corretti o debbano essere aggiornati;
- **limitare** il trattamento dei tuoi dati: ad esempio, se ritieni che il nostro trattamento sia illegale e/o che alcuni trattamenti effettuati sulla base del nostro legittimo interesse siano inappropriati;
- **cancellare** i tuoi dati;
- **opporti** al trattamento dei tuoi dati personali.

Il tempo di risposta previsto dalla normativa europea a cui siamo soggetti è di 1 mese dalla tua richiesta (estendibile fino a ulteriori 2 mesi in caso di particolare complessità).
Ti precisiamo che ai sensi dell'art. 2 undecies D.lgs. 196/2003, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità di colui che effettua una Segnalazione Whistleblowing, pregiudizio che verrà valutato caso per caso, in concreto, e solo ove si tratti di una misura necessaria e proporzionata. Ove il Titolare si avvalga di tale limitazione ti verrà comunicato senza ritardo, per iscritto. Ti ricordiamo che, in detti casi, i tuoi diritti possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'art. 160 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.
Puoi esercitare i tuoi diritti scrivendo una e-mail a privacy@imf-srl.com e alla sede fisica del Titolare sopra riportata.
In ogni caso hai diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore, salvi i limiti di cui all'art. 2 undecies del D.lgs. 196/2003 di cui sopra.

***
WORDING DI CONSENSO:

Il sottoscritto, letta e compresa l'informativa privacy sopra riportata
[ ] acconsente [ ] non acconsente

alla registrazione della Segnalazione Whistleblowing presentata mediante il canale orale.

I.M.F. INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.R.L. - Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy - Tel. +39 0425 760109
info@imf-srl.com - P.IVA 01167190295 - C.F. 01297440388 - Codice Univoco 2LCMINU - Pec. imf-srl@legalmail.it
www.imf-srl.com

Allegato 2 - Modulo per la segnalazione di condotte illecite

La segnalazione ha ad oggetto la violazione o il sospetto di violazione del Codice Etico ovvero del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e/o del diritto della Unione Europea, nonché di procedure/policies di IMF, ovvero ogni altra condotta attiva ed omissiva, conclamata o sospetta, suscettibile di rappresentare una violazione degli obblighi discendenti dal contratto di lavoro concluso tra IMF ed il personale dipendente e/o assimilato ovvero i propri collaboratori.

Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell'identità nei limiti previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità della tutela di IMF.

Le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

È sanzionato l'utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o emulativa.

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:
[…]
DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:
[…]
DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA):
Nome e Cognome:
Funzione:
Contatto (telefonico o e-mail):
Data Firma

I.M.F. INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.R.L. - Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy - Tel. +39 0425 760109
info@imf-srl.com - P.IVA 01167190295 - C.F. 01297440388 - Codice Univoco 2LCMINU - Pec. imf-srl@legalmail.it
www.imf-srl.com